



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 10 del 04/06/2019

OGGETTO: Disposizioni urgenti di protezione civile per la prevenzione degli incendi a tutela della incolumità pubblica e privata.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/ o abbandonate.

RILEVATO che su questo territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi di facile innesco e/ o strumento di propagazione del fuoco.

CONSIDERATO, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/ o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo.

RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità.

VISTO il D.Leg.vo 2 gennaio 2018, n. 1 - *Codice della protezione civile*.

VISTO la L.R.: n. 14/98 - *Norme in materia di Protezione Civile*.

VISTO l'art. 38 della legge n. 142/90 e successiva L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 108, lettera e, del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

VISTO la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 – *Legge quadro in materia di incendi boschivi*.

VISTO la L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. dal 33 al 41, che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone.

VISTO il D.Leg.vo n. 267 /2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e in

particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che "*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.*"

E, al successivo comma 4 prevede che: "*Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi*".

VISTO la circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n. 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale*".

VISTO il D. Leg.vo n. 152/2006 "*Norme in materia Ambientale*", art. 182, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del DL 91/2014, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014.

DATO ATTO che il citato comma 6-bis dell'art. 182 del testo unico sull'Ambiente attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti in casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04 Giugno 2008, che al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi, dispone specifici divieti e prescrizione del periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.

VISTO gli indirizzi operativi della campagna antincendio boschivo per il 2019, impartite dalla Prefettura di Messina pervenute al prot. 9138 del 21/05/2019.

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alla normativa sopra richiamata.

ORDINA

Art. 1 - (Divieti) - Nel periodo compreso dal **1 giugno** al **15 ottobre 2019**, è fatto divieto di **accendere fuochi e/o braci**.

Inoltre, nel su indicato periodo, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale è **vietato**:

- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente;

- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

E' vietato per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Art. 2 - (Obblighi e prescrizioni)

a) Entro il termine perentorio del **15 giugno di ogni anno** tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale del Comune di Rometta HANNO L'OBBLIGO:

1. di tenere i **terreni lungo tutte le strade ed i confini di proprietà con linee e stazioni ferroviarie e comunque da tutte le strutture ed impianti in di pubblica utilità**, almeno per una **fascia di mt. 20,00** dalla scarpata e/o banchina, nonché dai confini delle linee e stazioni ferroviarie ed in generale dalle strutture ed impianti di pubblica utilità, **sgombre di erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli temporaneamente all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;**
2. di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una **fascia di rispetto non inferiore a mt. 10,00;**
3. di realizzare, **nei terreni coltivati a seminativo**, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, **una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile**. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati;
4. **di mantenere puliti i terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.**

Nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per l'ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità, in capo al proprietario e/ o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti.

- b) Entro il termine perentorio del **15 giugno di ogni anno** i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, devono mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
- c) Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt.6;
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
 - il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
 - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
 - si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
 - dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura “vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.
- d) **Tutti gli interventi di pulizia indicati del presente articolo, dovranno essere effettuati periodicamente durante tutto l'anno, e dovranno concludersi entro e non oltre il 15 GIUGNO, per riprenderli dopo il 30 SETTEMBRE nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.**

Art. 3 – (Estensione degli obblighi) - Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità di cui all'art. 2 della presente ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/ condominiali e di discariche di rifiuti urbani assimilabili.

Art. 4 - Nel periodo compreso dal **1 giugno al 30 giugno 2019** e dal **1 ottobre al 31 ottobre 2019**, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente per territorio, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, è consentita, in deroga ai divieti di cui all'art. 1 della presente ordinanza, la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- **la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00**, solo se vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- **la combustione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc.**, solo nelle prime ore della giornata dalle **ore 5,00 alle ore 9,00** e solo se la zona circostante sia stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui;
- **dall'accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;**
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a **3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;**
- **è comunque VIETATA l'accensione di fuochi, anche per le finalità consentite dal presente articolo, nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti dal Sud-Est (scirocco).**

Art. 5 – Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti ai sensi dell'**art. 4** della presente ordinanza, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.

Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 6 – (**Smaltimento del materiale di pulitura dei terreni**) – Il materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci e potature, derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma, è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale vegetali derivante dalla ripulitura delle aree, nei periodi dal **1 giugno al 30 giugno** e dal **1 ottobre al 31 ottobre 2019** con le particolari limitazioni e prescrizioni di cui all'**art. 4** della presente ordinanza.

Nel periodo compreso dal **1 luglio al 30 settembre 2019**, vige il **divieto assoluto di accensione di fuochi**, ed i materiali di origine vegetale derivante dalla ripulitura delle aree dovranno essere smaltiti in appositi centri di raccolta autorizzati con oneri a totale carico dei proprietari dei terreni oggetto di pulitura.

Art. 7 – Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

- a) Nel caso di accertata **inottemperanza a quanto previsto dagli artt. 1 e 2** della presente ordinanza si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € **25,00** ad un massimo di € **500,00** (art. 7 bis D. L.vo 18.08.2000 n. 267).
- b) Nel caso di **trasgressioni al divieto di pascolo** su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000 si applica una sanzione amministrativa, **per ogni capo**, non inferiore a € **31,00** (lire 60.000) e non superiore a € **62,00** (lire 120.000), e nel caso di **trasgressione al divieto di caccia** sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € **207,00** (lire 400.000) e non superiore a € **413,00** (lire 800.000).
- c) Nel caso di **trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici** e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 353/2000, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. (**arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00**). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- d) Nel caso di esecuzione di azioni e **attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio** durante il periodo dal **1 luglio al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore ad € **10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della medesima legge. Se il trasgressore è un esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 353/2000, è disposta la **revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività**.
- A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- e) Nel caso di accertata **inottemperanza a quanto previsto dall'art. 5** della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dal D. Leg.vo 03.04.2006 n. 152.
- f) In caso di **violazione delle disposizioni regolamentari disposte negli artt. 6 e 7 della presente ordinanza**, fino all'approvazione dell'apposito regolamento comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 17-bis del TULPS, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € **517,00** (lire un milione) ad un massimo di € **3.098,00** (lire sei milioni).

La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 8 – (Condanne penali) - Si applicano gli artt. 423, 423 bis e 449 e 650 del codice penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Art. 9 - (Responsabilità civile e penale) - Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.

Art. 10 - (Esecuzione lavori in danno) – Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Art. 11 – (Collaborazione dei cittadini) – Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde **1515**, ai Vigili del Fuoco mediante numero verde **115**, alla Polizia di Stato **113**, ai Carabinieri **112** e/o al Comando di Polizia Municipale **0909033314**, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione.

I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potranno, per iscritto, segnalare all'Amministrazione comunale o presso il protocollo generale dell'Ente sito presso la sede del Palazzo Comunale in Piazza Margherita o presso gli Uffici del Decentramento di Via Mezzasalma non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92. Le segnalazioni potranno pervenire anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: protocollo@pec.comunerometta.com;

Art. 12 – (Avvertenze) Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, e nello specifico in tali zone:

- 1) Per **almeno 15 anni** dall'incendio:
 - NON POSSONO AVERE UNA DESTINAZIONE diversa da quella preesistente all'incendio;
 - IN TUTTI GLI ATTI DI COMPRAVENDITA di aree e immobili situati nelle predette zone, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
- 2) Per **almeno 10 anni** dall'incendio:
 - È VIETATO il pascolo e la caccia;
 - È VIETATA la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
- 3) Per **almeno 5 anni** dall'incendio SONO VIETATE le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono stati individuati nel CATASTO INCENDI approvato con delibera del C.C. n. 9 del 21/02/2008, successivamente aggiornato con delibera del C.C. n. 7 del 09/03/2018.

I limiti e divieti stabiliti dalla legge n. 353/2000 sono pienamente operativi anche in mancanza del censimento, ad opera dei Comuni, dei terreni percorsi dal fuoco come stabilito dalla sentenza (Consiglio di Stato – sez. V 01/07/2005 n. 3674).

Art. 13 – (Decorrenza e validità – vigilanza – ricorso) - La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al **31 ottobre 2019**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

L'Ufficio di Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

Che a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa venga successivamente trasmessa a:

- S.E. Il prefetto di Messina (pec: protocollo.prefme@pec.interno.it)
- Comando Corpo Forestale – servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (pec : irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo (pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- Alla Stazione dei Carabinieri di Rometta (pec: tme29484@pec.carabinieri.it);
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede.

Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Informativo sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del servizio
di protezione civile comunale
Ing. Salvatore Crinò

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nicolò Cannata

Il SINDACO
Avv. Nicola Merlino

Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio.